

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>ALLEGATI</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>ALLEGATI</u>	
materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.	materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.	
<u>Allegato XIII</u>	<u>Allegato XIII</u>	
4. Locali di riposo e di refezione	4. Locali di riposo, di refezione e dormitori	
	4.5. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere riscaldati nella stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario.	
2. Aerazione	2. Aerazione e temperatura	
	2.3. Durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.	
7. Vie di circolazione	7. Vie di circolazione e zone di pericolo	
	7.2. Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in maniera ben visibile.	

D. LGS. 81/08 <u>ALLEGATI</u>	TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E <u>CORRETTIVO</u> <u>ALLEGATI</u>	
ALLEGATO XIV	ALLEGATO XIV	
Modalità di svolgimento dei corsi La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 30. E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore.	Modalità di svolgimento dei corsi La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA. E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.	
ALLEGATO XV	ALLEGATO XV	
2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	
2.1. - Contenuti minimi 2.1.2 lettera, c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed	2.1. - Contenuti minimi 2.1.2 lettera, c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla	<i>Il legislatore ha accolto le numerose istanze dell'ANCE in merito alla necessità di individuare e valutare tutti i rischi connessi</i>

D. LGS. 81/08 <u>ALLEGATI</u>	TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E <u>CORRETTIVO</u> <u>ALLEGATI</u>	
all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;	organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;	<i>alla realizzazione dell'opera.</i>
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:	2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:	<i>La modifica, commentata ampiamente in premessa alla tabella, rappresenta, come detto, una grossa criticità e non è condivisibile dall'Ance. Tra l'altro tale modifica è anche in contrasto con la modifica apportata al punto 2.1.2, lettera c).</i>
ALLEGATO XVII	ALLEGATO XVII	
1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al	01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97. 1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici	

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>ALLEGATI</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>ALLEGATI</u>	
committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisorie d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente	nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007. d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.	<i>Il legislatore ha accolto le osservazioni dell'ANCE finalizzate a semplificare alcuni adempimenti formali in fase di verifica di idoneità tecnico-professionale.</i> <i>Molte informazioni richieste nell'allegato XVII del d. lgs. n. 81/08 erano infatti già contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui alla lettera b) che tutte le imprese sono tenute a redigere. La nuova formulazione tiene conto della necessità di snellire procedure poco utili ai fini della sicurezza dei lavoratori.</i>

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>ALLEGATI</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>ALLEGATI</u>	
decreto legislativo h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo i) documento unico di regolarità contributiva l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo 3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.	2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo 3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.	<i>Il legislatore ha chiarito che i lavoratori autonomi dovranno esibire gli attestati inerenti la formazione e la relativa idoneità sanitaria nei casi previsti dal d. lgs. n. 81/08 e s.m.i..</i>
ALLEGATO XVIII 1. Viabilità nei cantieri	ALLEGATO XVIII 1. Viabilità nei cantieri	
1.5. I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze	1.5. I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze	

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>ALLEGATI</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>ALLEGATI</u>	
	pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati. 1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. 1.7 In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori. 1.8 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti. 1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all'impianto.	
2.1.5. Parapetti 2.1.5.1. Il parapetto di cui all'articolo 116 del Capo IV è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore	2.1.5. Parapetti 2.1.5.1. Il parapetto di cui all'articolo 126 è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto	

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>ALLEGATI</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>ALLEGATI</u>
sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiède alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiate sul piano di calpestio.	a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiède alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiate sul piano di calpestio.
2.1.6. Ponti a sbalzo	2.1.6. Ponti a sbalzo
2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo in legno di cui all'articolo 117 del Capo IV devono essere osservate le seguenti norme:	2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo in legno di cui all'articolo 127 devono essere osservate le seguenti norme:
2.2. Ponteggi in altro materiale	2.2. Ponteggi in altro materiale
2.2.1.1. Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articolo 120 del Capo V.	2.2.1.1. Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articolo 131 del Capo V.
<u>ALLEGATO XIX</u>	<u>ALLEGATO XIX</u>
2 - Verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi	2 - Verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi
Controllare che il disegno esecutivo: Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio; Sia firmato dal responsabile del cantiere per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio;	Controllare che il disegno esecutivo: Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio; Sia firmato dalla persona competente di cui al comma 1 dell'articolo 136 per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio;
Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.	Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.